

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

demanio, beni pubblici

CDX59

# IL CODICE DELLE ACQUE PUBBLICHE

**ottobre 2022**

**guida normativa e  
raccolta giurisprudenziale 2012 - 2022**

**EXEO** edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-330-4

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

# IL CODICE DELLE ACQUE PUBBLICHE

**ottobre 2022**

GUIDA NORMATIVA  
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE 2012 - 2022

La presente opera è una raccolta di provvedimenti statali e regionali di rango normativo ed attuativo in materia di **ACQUE PUBBLICHE**. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza dal 2012 al 2022 a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2022 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: 3 novembre 2022 - collana: CODEX, a cura di Paolo Loro - materia: demanio e beni pubblici - tipologia: raccolta - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-330-4 - codice: CDX59 - nic: 61 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova.



professionisti

pubblica amministrazione

[www.demanionline.it](http://www.demanionline.it) - [www.exeoedizioni.it](http://www.exeoedizioni.it)

necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

u) a valutare se l'intervento proposto presenta sinergie con progetti esistenti;

v) a valutare l'innovatività ambientale della proposta, ovvero la presenza di aspetti innovativi ambientali e di green economy, legati alla trasformazione dei depuratori in «fabbriche verdi», valutando positivamente le attività di: recupero di materiali dai fanghi di depurazione, riuso delle acque depurate, produzione di energia dall'attività di depurazione, riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

w) a valutare, in particolare, la congruità e attendibilità del cronoprogramma dell'intervento rispetto alla capacità operativa ed amministrativa di realizzazione dello stesso e la coerenza con le scadenze (intermedie e finali) fissate dal PNRR, anche di eventuali espropriazioni;

x) a valutare la congruità e attendibilità del quadro economico dell'intervento che dimostri, in particolare, idonea capacità economico-finanziaria in relazione all'intervento da realizzare, considerando favorevolmente eventuali leve di co-finanziamento rispetto ai piani economici finanziari delle gestioni (trasmessi nell'ambito degli schemi regolatori di ARERA vigenti per il periodo 2020-2023, e, per le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della disciplina applicabile ai soggetti interessati, in sede di trasmissione delle proposte), prevedendo un cronoprogramma di spesa che evidenzii voci di costo coerenti e attendibili rispetto alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività previste;

y) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'amministrazione titolare sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione titolare in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.

Scheda progettuale  
(Omissis)

## **Decreto Ministeriale del 25/02/2022**

### **Revisione della misura del sovracanone BIM relativa al biennio 1° gennaio 2022-31 dicembre 2023.**

G.U. 15 marzo 2022, n. 62

Testo vigente a ottobre 2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
IL DIRETTORE GENERALE  
dell'uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media

superiore a kW 220 è stata rivalutata a lire 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 6 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come integrata e modificata in ultimo dal decreto legislativo n. 174 del 2016;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali è stata rivalutata la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 2 dicembre 1953, n. 959 per i relativi bienni ed in particolare:

decreto ministeriale 24 novembre 1981, n. 1488, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in lire 6.052;

decreto ministeriale 24 novembre 1983, n. 2561, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in lire 8.031;

decreto ministeriale 19 novembre 1985, n. 1691, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in lire 9.500;

decreto ministeriale 13 novembre 1987, n. 1554, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in lire 10.516;

decreto ministeriale 24 novembre 1989, n. 1734, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in lire 11.767;

decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 44, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in lire 13.261;

decreto ministeriale 10 novembre 1993, n. 287, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in lire 14.521;

decreto ministeriale 28 novembre 1995, n. 131, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in lire 15.944;

decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 241, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in lire 16.677;

decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 13891, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in lire 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in euro 18,00;

Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali è stata determinata, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e precisamente:

decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, misura pari a euro 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 30 novembre 2005, n. 004/QdV, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 misura pari a euro 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 27 novembre 2007, n. 008/QdV, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 misura pari a euro 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 25 novembre 2009, n. 012/QdV, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 misura pari a euro 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in euro 28,00 e euro 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date dalla stessa previste;

Visti i seguenti decreti direttoriali con i quali è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 dovuta dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, e per quelli con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e precisamente:

decreto direttoriale 30 novembre 2011, n. 002/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,13;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 29,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,88;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,90;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,43, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta.

Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2016 con il quale è stato modificato ed integrato il decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 62, comma 1, «Disposizioni in materia di sovraccanone di bacino imbrifero montano», della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2016, il quale dispone che il sovraccanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, s'intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica;

Considerato che, a far data dall'entrata in vigore della citata disposizione, introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, la misura del sovraccanone dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice si articola su un'unica fascia, che comprende tutti gli impianti di potenza nominale media superiore a kW 220;

Visto il decreto direttoriale del 21 dicembre 2017, n. 570, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2018, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovraccanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad euro 30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 80111810588 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al ns. protocollo 2703 in data 21 gennaio 2020, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, nel periodo ottobre 2017 - ottobre 2019, è stata pari al + 1,5 %;

Visto il decreto direttoriale del 12 febbraio 2020, n. 9811, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020, n. 48, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovraccanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 aggiornandola ad euro 31,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 2908003 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al protocollo n. 128065 di questa Direzione in data 19 novembre 2021, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) nel periodo ottobre 2019-ottobre 2021 è pari a +2,6% per l'indice generale e per l'indice generale senza tabacchi;

Considerato che, per mero errore materiale, il decreto direttoriale del 16 dicembre 2021, n. 254, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, ha riportato erroneamente la misura di euro 31,16, e non di euro 31,13 come era in realtà, quale riferimento indicato nel citato decreto n. 9811/2020;

Considerato che il decreto direttoriale n. 254/2021 ha, di conseguenza, erroneamente aggiornato ad euro 31,97, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la misura del sovracanone annuo dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220;

Considerato pertanto necessario rettificare la disposizione con la quale il decreto n. 254/2021 ha individuato la misura del sovracanone annuo per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023 aggiornandola ad euro 31,94;

Decreta:

Art. 1. Modifica del decreto direttoriale 15 dicembre 2021, n. 254

In rettifica del decreto direttoriale 15 dicembre 2021, n. 254, la misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, in euro 31,94 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Decreto direttoriale del 15/12/2021**

### **Revisione della misura del sovracanone BIM relativa al biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023**

G.U. 7 febbraio 2022, n. 31

Testo vigente a ottobre 2022.

Per una rettifica al presente decreto, vedi l'art. 1 del D.M. 25 febbraio 2022 (G.U. 15 marzo 2022, n. 62).

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
IL DIRETTORE GENERALE  
per la sicurezza del suolo e dell'acqua

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a lire 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1°



gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 6 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come integrata e modificata in ultimo dal decreto legislativo n. 174 del 2016;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali è stata rivalutata la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 2 dicembre 1953, n. 959 per i relativi bienni ed in particolare:

decreto ministeriale 24 novembre 1981, n. 1488, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in lire 6.052;

decreto ministeriale 24 novembre 1983, n. 2561, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in lire 8.031;

decreto ministeriale 19 novembre 1985, n. 1691, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in lire 9.500;

decreto ministeriale 13 novembre 1987, n. 1554, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in lire 10.516;

decreto ministeriale 24 novembre 1989, n. 1734, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in lire 11.767;

decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 44, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in lire 13.261;

decreto ministeriale 10 novembre 1993, n. 287, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in lire 14.521;

decreto ministeriale 28 novembre 1995, n. 131, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in lire 15.944;

decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 241, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in lire 16.677;

decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 13891, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in lire 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere

dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in euro 18,00;

Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali è stata determinata, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e precisamente:

decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, misura pari a euro 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 30 novembre 2005 n. 004/QdV, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 misura pari a euro 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 27 novembre 2007 n. 008/QdV, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 misura pari a euro 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 25 novembre 2009 n. 012/QdV, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 misura pari a euro 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in euro 28,00 e euro 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date dalla stessa previste;

Visti i seguenti decreti direttoriali con i quali è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 dovuta dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, e per quelli con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e precisamente:

decreto direttoriale 30 novembre 2011, n. 002/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,13;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 29,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,88;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, per il biennio 1° gennaio 2016 - 31

dicembre 2017:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,90;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,43, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2016 con il quale è stato modificato ed integrato il decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 62, comma 1, «Disposizioni in materia di sovraccanone di bacino imbrifero montano», della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2016, il quale dispone che il sovraccanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, s'intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica;

Considerato che, a far data dall'entrata in vigore della citata disposizione, introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, la misura del sovraccanone dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice si articola su un'unica fascia, che comprende tutti gli impianti di potenza nominale media superiore a kW 220;

Visto il decreto direttoriale del 21 dicembre 2017, n. 570, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18, del 23 gennaio 2018, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovraccanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad euro 30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 80111810588 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al ns. protocollo 2703 in data 21 gennaio 2020, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, nel periodo ottobre 2017 - ottobre 2019, è stata pari al + 1,5%;

Visto il decreto direttoriale del 12 febbraio 2020, n. 9811, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020, n. 48, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovraccanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 aggiornandola ad euro 31,16 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 2908003 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al protocollo n. 128065 di questa direzione in data 19 novembre 2021, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) nel periodo ottobre 2019-ottobre 2021 è pari a +2,6% per l'indice generale e per l'indice generale senza tabacchi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, in euro 31,97 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Decreto direttoriale del 07/12/2021**

### **Revisione della misura del sovracanone rivierasco per derivazioni idroelettriche**

[Revisione della misura del sovracanone rivierasco per derivazioni idroelettriche](#)

G.U. 16 dicembre 2021, n. 298

Testo vigente a ottobre 2022.

AGENZIA DEL DEMANIO  
IL DIRETTORE

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/1999 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 - art. 27, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in euro 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in euro 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come

nei termini e nei modi stabiliti negli atti di concessione e di coltivarle fino al taglio e la violazione del divieto previsto dal precedente art. 6, comma ottavo, danno senza altro diritto all'Amministrazione delle finanze di pronunciare la decadenza della concessione.

La decadenza può essere pronunciata anche per gli altri casi particolarmente previsti in ciascuna concessione.

Negli atti di concessione sono stabilite le penalità che il concessionario deve corrispondere nei casi di inadempienza.

Indipendentemente dalle inadempienze ogni concessione è revocabile, a giudizio della amministrazione, per ragioni di pubblico interesse.

La revoca di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali sulle quali sia stato iniziato l'impianto delle nuove coltivazioni arboree, fatta senza inadempienza del concessionario, dà diritto a questi ad una indennità ragguagliata al valore delle coltivazioni. Gli atti di concessione debbono stabilire la misura di tale indennità, ovvero il modo di determinarla.

Tanto la decadenza quanto la revoca sono pronunciate con decreto del Ministro per le finanze, emanato di propria iniziativa ovvero su richiesta del Ministro per i lavori pubblici o di quello per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione provinciale di cui all'art. 1.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

## **Regio Decreto del 11/12/1933 n. 1775**

### **Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.**

G.U. 8 gennaio 1934, n. 5

Testo vigente a ottobre 2022 aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

#### TITOLO I

Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche

#### Capo I

Concessioni e riconoscimenti di utenze

Art. 1.

[Abrogato]

Art. 2.

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

- a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
- b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della L. 10 agosto 1884 n. 2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di

acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;

c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.

Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle LL. 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi reggenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.

#### Art. 3.

Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.

Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore.

Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

#### Art. 4.

Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.

#### Art. 5.

In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

- a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
- b) l'uso a cui serve l'acqua;
- c) la quantità dell'acqua utilizzata;
- d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;
- e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.

Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di

acqua iscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da L. 4.000 a L. 40.000 .

Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.

#### Art. 6.

Le utenze d'acqua pubblica si distinguono in due categorie a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni.

Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

- a) per forza motrice: potenza nominale media annua, cavalli dinamici 300 .
- b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
- c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo o anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
- d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo.

Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si tiene per limite quella corrispondente allo scopo predominante.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, dichiara se una derivazione a bocca libera debba considerarsi grande o piccola e per gli usi diversi da quelli sopra indicati dichiara anche a quale specie di derivazione debbano assimilarsi.

#### Art. 7.

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunci legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.



f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## **Emilia-Romagna - Deliberazione della Giunta Regionale del 09/06/2017 n. 787**

### **Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. n. 41/2001.**

B.U. 2 luglio 2014, n. 192

Testo vigente a ottobre 2022.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m. e i.;
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del Sistema regionale e locale" e ss.mm.;
- il R.R. 20 novembre 2001, n. 41 recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il R.R. 29 dicembre 2005, n. 4 recante "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del Piano di Tutela delle Acque";
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la D.G.R. 2102/2013 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";

Premesso:

- che l'art. 21 del R.R. 41/01 recita:

"1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore a trenta anni ovvero a quaranta anni per l'uso irriguo ed è determinata in relazione all'uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, distribuzione e restituzione.

2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque e dei Piani territoriali di coordinamento provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare";



- che l'art. 47 del medesimo R.R. n. 41/01 stabilisce, nelle more dell'emanazione della direttiva di cui al citato art. 21, che tutte le concessioni ed autorizzazioni, fossero rilasciate o rinnovate per una durata non superiore all'anno 2005;

- che il comma 3 dell'art. 3 del R.R. 29 dicembre 2005, n. 4 "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del Piano di Tutela delle Acque", recita: "Fino all'adozione della direttiva di cui all'articolo 21, comma 2 del R.R. n. 41 del 2001, che stabilisce la durata delle concessioni in funzione dell'uso nel rispetto delle previsioni del Piano di tutela delle Acque, tutte le concessioni sono rilasciate o rinnovate per una durata non superiore al 31 dicembre 2015.";

Considerato che con D.G.R. n. 2102 del 30 dicembre 2013 si è provveduto a definire la durata massima delle concessioni di derivazione per il solo uso idroelettrico dando atto che con successivo provvedimento sarebbero stati fissati i parametri in relazione ai quali determinare la durata delle concessioni per i restanti usi;

Dato atto che al fine di determinare la durata massima delle concessioni di derivazione, si è ritenuto di tenere in considerazione i seguenti principi generali contenuti nella normativa di settore:

a) le priorità tra gli usi così come riportate nei commi 3 e 4 dell'art. 144 del D.Lgs. 152/06 che prevede:

"3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.";

b) quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, del TU n. 1775/33 che dispone "Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni";

c) le disposizioni sulla durata contenute nell'art. 21 del TU n. 1775/1933 che dispone: "Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";

d) ulteriori principi connessi al "pubblico generale interesse" in relazione all'uso effettuato;

e) specifiche norme legate al settore di utilizzo;

Considerato altresì che un efficace governo della risorsa idrica presuppone durate delle concessioni limitate nel tempo in modo da consentirne un'ottimale allocazione, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, e che pertanto questa Regione intende limitarne la durata massima a quella definita per l'uso prioritario ovvero il potabile;

Valutato pertanto:

1. per l'uso "consumo umano":

- che tale utilizzo è quello prioritario ai sensi del comma 4 dell'art. 144 del D.Lgs. 152/06 e pertanto gli va riconosciuta la durata massima prevista dall'art. 21 del TU n. 1775/1933 ovvero non può eccedere i trent'anni;

- che l'art. 147 e seguenti del D.Lgs. 152/06 individua nell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale il soggetto dotato di personalità giuridica, al quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture

del servizio idrico integrato;

- che l'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 152/06 dispone: "Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'Ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.";

- che la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" ha costituito, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/06 un'Agenzia denominata "Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti" (di seguito denominata ATERSIR) cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

- che il comma 1 dell'art. 42 del R.R. 41/01 dispone che "L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, ..., è concessa all'Agenzia di ambito competente per territorio ...";

- che, ai sensi di quanto previsto dalle Delibere di Giunta regionale nn. 1053/03 e 1550/03, nonché dall'art. 12, lett. e) del R.R. 41/01, le derivazioni d'acqua pubblica destinate al consumo umano non coperte dal Servizio idrico integrato possono essere poste in capo a soggetti diversi a seguito di specifico parere di ATERSIR;

- che il citato comma 1 dell'art. 42 del R.R. 41/01 all'ultimo capoverso, individua quale soggetto preferenziale, diverso da ATERSIR, cui possa essere concessa la risorsa idrica destinata al consumo umano nei "soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato.";

Ritenuto, sulla base di quanto sopra specificato con riferimento all'uso consumo umano di definire la durata massima di tali concessioni di derivazione d'acqua pubblica come di seguito riportato:

- piccole e grandi derivazioni concesse all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per il servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) e a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato: trent'anni;

- piccole derivazioni concesse a soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente: dieci anni;

B. per l'uso "irriguo":

che la Regione Emilia-Romagna è titolare della funzione di bonifica che gestisce tramite i Consorzi di Bonifica;

- che il quarto capoverso dell'art. 21 del TU n. 1775/33 dispone che "Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione";

- che le concessioni di grande derivazione esistenti in capo ai suddetti Consorzi di Bonifica sono attuate:

- mediante opere fisse che svolgono contestualmente funzioni di difesa idraulica o

- mediante opere che necessitano annualmente di interventi in alveo, come ad esempio la realizzazione di canali d'invito (savenelle) atti a convogliare la risorsa verso le opere di presa, che possono determinare alterazioni all'ecosistema fluviale;

- che, relativamente ai prelievi attuati da soggetti diversi dai Consorzi di Bonifica, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione delle acque destinate all'uso irriguo ai sensi del Capo II del TU 1775/33 possono costituirsi o essere costituiti obbligatoriamente da parte

dell'Amministrazione Regionale, consorzi d'utenti;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra specificato con riferimento all'uso irriguo di definire la durata massima di tali concessioni di derivazione d'acqua pubblica come di seguito riportato:

- grandi derivazioni con opere fisse, concesse a Consorzi di Bonifica: trenta anni;
- piccole e grandi derivazioni concesse a Consorzi di Bonifica necessitanti annualmente di interventi in alveo: vent'anni;
- derivazioni concesse a Consorzi d'utenti diversi dai Consorzi di Bonifica: quindici anni;
- derivazioni concesse a singoli utenti: dieci anni;

C) per l'uso "industriale":

- che il comma 2, dell'art. 21 del TU 1775/33 dispone "Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate all'attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico;

- che la seconda parte del comma 2 dell'art. 141 del D.Lgs. 152/06 prevede l'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;

- che l'art. 18 della L.R. 23/11 dispone:

"1. Al fine di ridurre i prelievi da falda e di garantire un ottimale utilizzo della risorsa in relazione alla sua qualità e agli usi connessi, in particolare nelle aree caratterizzate da carenza di risorsa idrica, la Regione promuove la realizzazione di acquedotti pubblici industriali. In tale caso la realizzazione delle opere e la gestione delle stesse può essere svolta dal soggetto gestore del servizio idrico integrato qualora detta possibilità sia stata prevista nell'ambito del procedimento di affidamento del servizio.

2. La gestione dell'acquedotto pubblico industriale è separata da quella del servizio idrico integrato ed i relativi costi, determinati sulla base della disciplina vigente e regolati dalla Regione, sono posti a carico dei soli utenti serviti.";

- che, conseguentemente, le derivazioni alimentanti acquedotti pubblici industriali potranno essere poste in capo all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per il servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);

- che, ai sensi dall'ultima parte del comma 2, dell'art. 21 del R.R. n. 41/01, per le infrastrutture degli impianti industriali la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e pertanto, stante l'attuale situazione economica, non risulti opportuno prevedere una durata differenziata tra grandi e piccole derivazioni;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra specificato con riferimento all'uso industriale di definire la durata massima di tali concessioni di derivazione d'acqua pubblica come di seguito riportato:

- derivazioni afferenti a pubblico acquedotto: quindici anni;
- altre derivazioni: dieci anni;

D) per uso "piscicoltura" di fissare la durata massima in analogia alle derivazioni ad uso industriale

Ritenuto, sulla base di quanto sopra specificato con riferimento all'uso piscicoltura di definire, la durata massima di tali concessioni di derivazione d'acqua pubblica come di seguito riportato:

- grandi derivazioni: quindici anni;

- piccole derivazioni: dieci anni;

E) per "altri usi", non soggetti a norme specifiche, di differenziare la durata massima esclusivamente sulla base della soglia dimensionale del prelievo;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra specificato per i restanti usi di definire, la durata massima di tali concessioni di derivazione d'acqua pubblica come di seguito riportato:

- grandi derivazioni: trent'anni;

- piccole derivazioni: dieci anni;

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 36, del R.R. 41/01 i prelievi assentiti con procedura semplificata sono assentiti per un massimo di anni cinque;

Ritenuto opportuno ribadire che il presente atto stabilisce durate massime, entro le quali il Servizio competente fisserà la durata effettiva sulla base dell'istruttoria effettuata;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che la Giunta regionale potrà rideterminare la durata massima delle concessioni, anche in diminuzione, con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo;

Dato atto:

- che l'articolo 12-bis, comma 1 del TU n. 1775/33 dispone che il provvedimento di concessione può essere rilasciato a condizione che:

a) il prelievo non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) sia garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

c) non sussistano possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulti sostenibile sotto il profilo economico;

- che ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/06 per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico l'autorità concedente, ovvero nello specifico la Regione, può disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, alle concessioni di derivazione in essere, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- che la Direttiva 2000/60/CE prevede tre distinti orizzonti temporali (2015, 2021 e 2027) per la verifica del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i diversi corpi idrici individuati nei Piani di Gestione dei Bacini Idrografici;

- che ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/01 "La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.";

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che prima delle scadenze temporali soprarichiamate debba essere effettuata una verifica delle concessioni in relazione all'incidenza delle stesse sullo stato del singolo corpo idrico e, qualora si verificano la mancanza dei presupposti di cui all'art. 12-bis soprarichiamato si potrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca stessa dell'atto concessorio;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

Delibera

1. Ferma restando la possibilità di rivedere in qualsiasi momento, anche in diminuzione, per motivi di tutela della risorsa idrica la durata delle singole concessioni di derivazione d'acqua pubblica, di stabilirne la durata massima secondo il seguente schema:

A) ad uso "consumo umano":

- piccole e grandi derivazioni concesse all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per il servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) ed a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato: trent'anni;
- piccole derivazioni concesse a soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente: dieci anni;

B) ad "uso irriguo":

- grandi derivazioni con opere fisse, concesse a Consorzi di Bonifica: trent'anni;
- piccole e grandi derivazioni concesse a Consorzi di Bonifica necessitanti annualmente di interventi in alveo: vent'anni;
- derivazioni concesse a Consorzi d'utenti diversi dai Consorzi di Bonifica: quindici anni;
- derivazioni concesse a singoli utenti: dieci anni;

C) ad "uso industriale":

- grandi e piccole derivazioni afferenti a pubblico acquedotto: quindici anni;
- altre grandi e piccole derivazioni: dieci anni;

D) ad "uso piscicoltura":

- grandi derivazioni: quindici anni;
- piccole derivazioni: dieci anni;

E) derivazioni destinate ad ogni altro uso non ricompreso nelle precedenti lettere:

- grandi derivazioni: trent'anni;
- piccole derivazioni: dieci anni;

2. di dare atto che la durata delle derivazioni di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001 non potrà eccedere i 5 anni;

3. di stabilire che la Giunta regionale potrà rideterminare la durata massima delle concessioni, anche in diminuzione, con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo;

4. di precisare altresì che le concessioni di derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla medesima Direttiva al 2015, 2021 e al 2027;

5. di stabilire che tale verifica potrà comportare la modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ovvero la revoca stessa dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## **Emilia-Romagna - Deliberazione della Giunta Regionale del 30/09/2013 n. 1400**

### **Approvazione delle nuove direttive per la gestione del demanio della navigazione interna.**

B.U. 10 ottobre 2013, n. 298

Per la sostituzione delle presenti direttive, vedi la D.G.R. 639/2018.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

Delibera

A) di approvare le nuove "Direttive per la gestione del demanio della navigazione interna" secondo il testo allegato n. 1, facente parte integrante del presente atto, in sostituzione delle direttive approvate con propria D.G.R. n. 1472/2004;

B) di stabilire che l'efficacia delle presenti direttive decorre dalla data di approvazione delle stesse e che pertanto le istanze presentate ad AIPO anteriormente a tale data ancorché in corso di istruttoria, saranno disciplinate secondo le direttive approvate con propria D.G.R. n. 1472/2004;

C) che successivamente all'entrata in vigore delle presenti direttive, le stesse saranno applicate anche per la disciplina di atti conseguenti a concessioni rilasciate in vigenza delle direttive approvate con propria D.G.R. n. 1472/2004;

D) di dare atto che, salva diversa comunicazione da parte del Servizio Regionale preposto alle entrate, i pagamenti a favore della Regione Emilia-Romagna dei canoni e di quanto si riferisce alle concessioni demaniali in questione saranno introitati:

- per quello che riguarda i canoni di concessione, sul capitolo n. 4315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150 del bilancio regionale,

- per quello che riguarda le cauzioni, sul capitolo n. 7060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 del bilancio regionale;

E) di pubblicare il presente provvedimento nel BURERT.

Allegato 1

disposizione di legge regionale che contrasta con la presente.

## **Puglia - Legge Regionale del 06/09/1999 n. 28**

### **Delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.**

B.U. 8 settembre 1999, n. 94

Testo vigente a ottobre 2022 aggiornato con le modifiche apportate dalla L.R. 30 maggio 2011, n. 9.

Art. 1. (Finalità e oggetto).

1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", la Regione Puglia, al fine di garantire l'esplicazione dell'azione amministrativa e della gestione del Servizio idrico integrato (SII) in funzione dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, disciplina con la presente legge gli adempimenti e le procedure di propria competenza riguardanti:

- a) la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), per la gestione del SII, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque usate, ivi compreso il loro affinamento ove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);
- a bis) In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del d.lgs. n.152/2006, con regolamento regionale sono adottate norme e misure finalizzate a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate secondo le norme tecniche dettate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n.185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
- b) la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;
- c) le modalità per l'organizzazione e la gestione del SII.

Art. 2. (Delimitazione degli ATO).

1. Tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della regione e della gestione unitaria esistente dello stesso, anche ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), l'ATO è costituito dall'intero territorio regionale.

Art. 3. (Modifica degli ATO).

[Abrogato]

Art. 4. (Competenze regionali).

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività delle Autorità



d'Ambito di cui all'articolo 6.

2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, dal piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, in sede di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e per la definizione degli accordi di programma con lo Stato e le Regioni contermini ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 36 del 1994 per quanto riguarda l'approvvigionamento e la realizzazione e gestione delle infrastrutture interregionali per gli usi civili.

Art. 5. (Modalità e forme di cooperazione).

1. I Comuni e le Province esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla legge n. 36 del 1994 in materia di organizzazione del SII, così come di seguito riportato:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del SII da garantirsi agli utenti;

b) adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli successivi, necessari per l'adeguamento del SII alla domanda dell'utenza;

c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, definizione del piano finanziario relativo al programma d'interventi di cui alla lettera b);

d) scelta delle modalità di gestione del SII, nell'ambito degli istituti previsti dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c), e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

e) salvaguardia degli organismi esistenti secondo l'articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;

f) compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla lettera d);

g) vigilanza e controlli sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione di cui all'articolo 11 della legge n. 36 del 1994.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni e le Province, cooperando tra loro nelle forme e nei modi disciplinati dalla Regione, si attengono alle direttive e agli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio integrato.

Art. 6.

[Abrogato]

Art. 7. (Rappresentatività dell'Autorità d'Ambito).

[Abrogato]

Art. 8. (Convenzione tra l'Autorità d'Ambito e il soggetto gestore del SII. Casi di pluralità di gestori).

[Abrogato]

Art. 9. (Acquedotti e opere di competenza regionale).

[Abrogato]

Art. 10. (Accordi di programma).

[Abrogato]



Art. 11. (Tariffa d'Ambito).

1. La tariffa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), è unica per tutto il territorio dell'Ambito ed è determinata sulla scorta dei criteri di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994. In caso di disaggregazione del territorio regionale in più ambiti, data la particolarità del sistema idrico interconnesso (approvvigionamento e vettoriamento) a servizio dell'intero territorio regionale, le tariffe che andranno a determinarsi in ciascun Ambito dovranno tener conto della incidenza di detto elemento di costo base che sarà unico in tutta la Regione.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo del SII.
3. Il gestore del servizio provvede ad applicare la tariffa agli utenti secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 36 del 1994.
4. In attuazione dell'articolo 13 della legge n. 36 del 1994, nella determinazione della tariffa sono previste, sulla base dei criteri definiti anche dalla Regione, articolazioni e modulazioni in riferimento a particolari situazioni territoriali, idrogeologiche e di fasce o di categorie di utenza.

Art. 12. (Organo di garanzia).

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 36 del 1994, definisce la struttura di un organismo di garanzia per le finalità del comma 1 del citato articolo, nonché le attribuzioni del medesimo e le modalità operative con cui lo stesso tiene i rapporti con il Comitato per la vigilanza nell'uso delle risorse idriche di cui al citato articolo 21, con gli ATO e con le Autorità di Bacino.

Art. 13. (Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche).

1. È istituito il Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche con sede presso l'Assessorato competente in materia di risorse idriche.
2. Il Comitato costituisce organo consultivo della Giunta regionale per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative all'ATO, alla gestione del SII, alla regolamentazione delle interferenze tra gli eventuali ATO, nonché alla formazione e all'aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali e organizzativi.
3. Del Comitato fanno parte:
  - a) il Coordinatore dell'Area competente per materia;
  - b) il dirigente del Settore risorse naturali della Regione Puglia;
  - c) il dirigente dell'Ufficio utilizzazione risorse idriche della Regione Puglia;
  - d) il dirigente del Settore tutela delle acque della Regione Puglia;
  - e) tre funzionari tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati uno dall'Assessore regionale all'agricoltura, uno dall'Assessore all'ambiente e uno dall'Assessore regionale ai lavori pubblici;
  - f) i segretari generali delle Autorità di Bacino interregionali e regionali interessanti il sistema idrico regionale;
  - g) sei esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servizi idrici, designati dal Consiglio regionale;
  - h) un esperto designato dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionali.
4. Il Comitato è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, è

presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse idriche o da suo delegato e dura in carica cinque anni.

5. Il regolamento di funzionamento del Comitato è approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

6. Con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4 viene nominato, fra i dirigenti del Settore risorse naturali, il segretario del Comitato e il personale dell'ufficio di segreteria.

7. È abrogato l'articolo 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24. Le competenze e le attività del COTRI vengono trasferite al Comitato di cui al presente articolo.

7 bis. Ai componenti esterni del Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, che non siano funzionari regionali in servizio, compete l'indennità lorda di euro 77,46 per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari al 20 per cento del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso nonché il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale.

Art. 14. (Personale).

[Abrogato]

Art. 15. (Disposizioni finanziarie).

[Abrogato]

Art. 16. (Norma transitoria).

1. In relazione alla specificità dell'ATO unico, così come definito dall'articolo 2 della presente legge, comprendente tutti i 257 Comuni della Regione, e alle modalità attraverso le quali viene assicurato attualmente il SII, con l'Acquedotto pugliese S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141., la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa riservate dall'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 8, eserciterà le funzioni di programmazione e controllo sull'affidamento della gestione del SII da parte dell'Autorità d'Ambito.

## **Puglia - Legge Regionale del 19/12/1983 n. 24**

### **Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.**

B.U. 31 dicembre 1983, n. 132

Testo vigente a ottobre 2022 aggiornato con le modifiche apportate dalla L.R. 5 maggio 1999, n. 18.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità.

comuni, singoli o associati in una struttura unitaria dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi.

3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento, di cui al comma 2, mediante formale deliberazione delle rispettive giunte.

4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma 1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente.

5. Nell'ambito del comitato dell'intesa di cui all'art. 3 sono periodicamente verificati i risultati dell'azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all'integrale applicazione della legge.

6. La Regione mette a disposizione degli uffici cui è attribuita la vigilanza i mezzi necessari per l'esercizio della stessa e con oneri a proprio carico.

Art. 30 Norma di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme in materia di navigazione interna.

Art. 31 Disposizioni finali e transitorie.

1. È abrogata la legge regionale 2 novembre 1983, n. 52.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa.

## **Veneto - Legge Regionale del 10/10/1989 n. 40**

### **Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.**

B.U. 13 ottobre 1989, n. 58

Testo vigente a ottobre 2022 aggiornato alla L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

Art. 1 (Finalità).

1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali allo scopo di tutelarle e valorizzarle nel preminente interesse generale.

2. Tali finalità sono perseguite attraversando il Piano regionale delle acque minerali e termali, al quale devono adeguarsi i singoli piani di utilizzazione delle acque minerali o termali, relativi ad aree idrominerarie omogenee.

Art. 2 (Piano regionale delle acque minerali e termali).

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale approva il Piano regionale delle acque minerali e termali (P.R.A.M.T.), di seguito indicato con il termine « Piano », avente i seguenti contenuti:

a) individuazione degli orizzonti acquiferi in roccia, di quelli del sistema freatico o del sistema artesiano;

b) individuazione delle caratteristiche batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche dei principali orizzonti acquiferi;

- c) misure di protezione igienica delle sorgenti;
- d) localizzazione delle miniere di acqua minerale e termale esistenti e illustrazione delle caratteristiche di cui alla precedente lettera b), nonché di quelle farmacologiche e cliniche;
- e) classificazione delle acque minerali e termali in relazione sia agli orizzonti acquiferi, sia alle miniere esistenti;
- f) localizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque minerali e termali e indicazione delle principali specializzazioni curative;
- g) capacità di produzione degli impianti di imbottigliamento delle acque minerali, distinta per caratteristica qualitativa;
- h) quantità erogate, distinte per caratteristiche e usi, delle acque termali;
- i) direttive di coordinamento con altri piani regionali di utilizzo delle acque sotterranee;
- l) delimitazione delle aree, all'interno delle quali è vietata la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, in relazione a particolari esigenze di carattere idrogeologico, urbanistico e ambientale;
- m) indicazione, anche in base alla classificazione stabilita, delle disponibilità di acque minerali e termali da riservare agli usi previsti dalla presente legge;
- n) indicazione delle aree idrominerarie omogenee per la redazione dei piani di utilizzazione delle acque minerali e termali;
- o) definizione di ogni elemento necessario ad una corretta gestione delle acque minerali e termali.

#### Art. 3 (Elaborati del Piano).

1. Il Piano consta dei seguenti elaborati:

- a) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'art. 2, indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati e le linee di intervento;
- b) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con i quali sono rappresentati gli orizzonti acquiferi in roccia, quelli del sistema freatico e quelli del sistema artesiano;
- c) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la localizzazione delle miniere e degli impianti di utilizzazione, nonché le delimitazioni delle aree di protezione igienica delle sorgenti;
- d) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la perimetrazione delle aree previste alle lettere l) e n) dell'art. 2;
- e) le norme per l'attuazione del Piano.

#### Art. 4 (Procedimento per l'approvazione del Piano).

1. Il Piano è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all'art. 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia, tramite il Bollettino ufficiale della Regione, indicando le sedi in cui chiunque possa prenderne visione e, contestualmente, provvede a inviarlo al Governo, alle province, alle comunità montane e ai comuni interessati.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Governo, le aziende, gli enti locali, le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali e sociali nonché le gestioni uniche ove esistenti, possono far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte di modifica.
4. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il Piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e osservazioni presentate e con le eventuali

proprietà, ad un soggetto particolare. Per quanto riguarda, invece, la seconda ipotesi, va detto che, se è vero che l'acqua già convogliata nell'acquedotto comunale non possa definirsi pubblica secondo la definizione fornita dalla legge Galli n. 36/1994 (disposizioni in materia di risorse idriche) - che qualifica come tali tutte le acque, superficiali e sotterranee, sia pure in vaso o cisterna -, è altrettanto vero che la natura pubblica del bene in questione può derivare, come nel caso in esame, dalla destinazione dello stesso - impressa dall'ente gestore - a una regolata fruizione pubblica. In questo caso, quindi, non viene in rilievo la contrapposizione tra lo Stato, proprietario del bene, ed i privati, ma l'integrazione tra pubblico e privato, nel quadro della regolazione programmata e controllata dell'uso dell'acqua, che costituisce bene di tutti e, in quanto tale, deve essere distribuita secondo criteri razionali ed imparziali stabiliti da apposite regole amministrative. In questo quadro, spetta alla pubblica amministrazione competente programmare, regolare e controllare il corretto utilizzo del bene acqua in un dato territorio, non già in una prospettiva di mera tutela della proprietà demaniale, ma in quella del temperamento tra la natura pubblicistica della risorsa e la sua destinazione a soddisfare i bisogni domestici e produttivi dei consociati. Ne consegue che, se la condotta del soggetto agente si sostanzia nell'impossessamento di acque destinate alla pubblica fruizione in misura eccessiva e con modalità diverse da quelle stabilite dall'ente gestore (senza che ciò comporti un mutamento della destinazione impressa al bene e la realizzazione di una vera e propria utenza abusiva), essa può integrare, per l'anzidetto principio di specialità, gli estremi dell'illecito amministrativo e non quelli del delitto di furto.»

## DEMANIO E PATRIMONIO - ACQUE

Corte di Cassazione, Sezione III penale N.12998 del 05/04/2012

**Sintesi: La dichiarazione di pubblicità di tutte le acque (legge 36/1994, il D.P.R. 238/1999, D. Lgs. 152/2006) non deve indurre in equivoco, poiché l'interesse generale è alla base della qualificazione di pubblicità di un'acqua, intesa come risorsa suscettibile di uso previsto e consentito.**

**Sintesi: La legge 36/1994, il D.P.R. 238/1999 e il D. Lgs. 152/2006 non hanno modificato il dettato dell'art. 1 R.D. 1775/1933, mantenendo in realtà fermo il concetto secondo cui l'attitudine delle acque ad usi di pubblico generale interesse (quali la produzione, l'irrigazione, l'energia, la bonifica, la pesca, ecc.) è elemento indefettibile a conferire la natura di acque pubbliche ad ogni specie di acqua.**

**Sintesi: La legge 36/1994, il D.P.R. 238/1999 e il D. Lgs. 152/2006 a termine dei quali tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà, non hanno introdotto un nuovo concetto di acque pubbliche, ma hanno mantenuto fermo il requisito dell'interesse pubblico, come è fatto palese dal concetto di "utilizzazione secondo criteri di solidarietà", che presuppone comunque l'idoneità delle acque a soddisfare usi di pubblico generale interesse.**

**Estratto: «3.1) Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 definiva come pubbliche "tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o**

appartenente al demanio, sicché l'attingimento abusivo integra l'illecito amministrativo di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 17; ove si tratti di acque convogliate in acquedotti, l'attingimento abusivo integra il delitto di furto. (Sez. 4, n. 6965, Procopio, Rv. 254397). L'acqua già convogliata nell'acquedotto comunale non può definirsi pubblica, secondo la definizione fornita dalla L. Gelli n. 36 del 1994 (disposizioni in materia di risorse idriche), che qualifica come tale tutte le acque, superficiali e sotterranee, sia pure in vaso o cisterna. La disponibilità di acqua già convogliata da parte dell'ente gestore, ancorché pubblico, dà luogo ad una gestione della rete idrica che comporta dei costi e dei profitti e, pertanto, la sottrazione del bene idrico, oltre i limiti previsti nel provvedimento di autorizzazione all'allacciamento idrico, configura, a carico del soggetto che se ne appropri, il reato di furto e non la violazione amministrativa prevista dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia, appunto, ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne. Le "acque pubbliche", a cui si riferisce il R.D. n. 1775 del 1933, art. 17, sono quelle messe a disposizione dalla natura, a cui gli enti pubblici abilitati non abbiano ancora conferito una destinazione particolare, e non riferibili, dal punto di vista proprietario, ad un soggetto particolare. Le acque delle condotte idriche comunali sono destinate, invece, a soddisfare i bisogni idrici della popolazione di un comune e non possono essere confuse con le acque "pubbliche" esistenti in natura, trattandosi di acque aventi valore economico, riferibili, dal punto di vista proprietario, ad un soggetto particolare" (Sez. 5, n. 53984 del 26 ottobre 2017). A ritenere diversamente si finirebbe per sovrapporre la nozione di acqua pubblica valevole ai fini del R.D. n. 1775 del 1933, art. 17, con quella che trae causa dalla natura pubblica dell'ente proprietario (Sez. 4, n. 6965, Procopio, Rv. 254397).»

## **DEMANIO E PATRIMONIO - ACQUE - CATEGORIE DI BENI - ACQUE METEORICHE**

Consiglio di Stato, Sezione VI N.625 del 27/01/2020

**Sintesi: L'espressione «acque pubbliche» deve essere intesa, utilizzando un criterio interpretativo di valorizzazione semantica dell'espressione, in modo da ricomprendervi corsi d'acqua che abbiano una certa consistenza e che, in negativo, non possono ricomprendere, tra l'altro, mere raccolte di acque meteoriche.**

Estratto: «che l'art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 prevede che appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, tra l'altro, i «ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche»; che la Corte di Cassazione, con orientamento costante, ritiene che «rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo

in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque» (Cass civ., sez. un., 31 luglio 2017, n. 18977); che presupposto per l'attribuzione della giurisdizione al Tribunale superiore delle acque pubbliche è costituito dall'esistenza di «acque pubbliche», il cui regime potrebbe essere inciso, anche indirettamente, da provvedimenti amministrativi; che la Sezione rileva come le regole di riparto della giurisdizione si atteggiano, nel settore in esame, in modo peculiare in quanto si fondano sull'esistenza di un "presupposto di fatto", rappresentato dalla presenza di «acque pubbliche» incise, anche in modo indiretto, da un provvedimento amministrativo; che l'espressione «acque pubbliche» deve essere intesa, utilizzando un criterio interpretativo di valorizzazione semantica dell'espressione, in modo da ricomprendervi corsi d'acqua che abbiano una certa consistenza e che, in negativo, non possono ricomprendere, tra l'altro, mere raccolte di acque meteoriche; »

Corte di Cassazione, Sezioni Unite N.12962 del 22/04/2022

**Sintesi: L'origine meteorica delle acque consente di escluderne l'appartenenza al demanio pubblico, ai sensi dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1, comma 2, soltanto nel caso in cui le stesse non risultino ancora convogliate in un corso d'acqua o raccolte in invasi o cisterne, ovvero nel caso in cui, rifluendo nella rete fognaria, siano destinate, insieme con i liquami ivi raccolti, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di interesse generale.**

Estratto: «1.1. Il motivo è infondato. Nel confermare la spettanza della controversia alla cognizione del TSAP, la sentenza impugnata non ha affatto assunto come riferimento esclusivo il potere amministrativo esercitato attraverso il provvedimento impugnato, avendo anzi affermato chiaramente che la giurisdizione in materia di acque pubbliche sussiste non solo a fronte dell'esercizio di un potere strettamente legato allo sfruttamento della risorsa idrica, ma anche nel caso in cui si controverta di opere destinate ad influire sull'utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche, e quindi anche in quelle situazioni in cui l'azione amministrativa, pur andando ad incidere su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori inerenti a beni del demanio idrico, riguardino comunque l'ambito in questione. Tale affermazione si pone perfettamente in linea con il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, secondo cui, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1993, art. 143, comma 1, lett. a), la giurisdizione del TSAP si estende ad ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da Pubbliche Amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, in quanto interferenti con i provvedimenti relativi a tale uso o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. Un., 28/12/2018, n. 33656; 31/07/2017, n. 18977; 25/10/2013, n. 24154). In applicazione di tale principio, è stata affermata, in particolare, la spettanza al TSAP delle controversie aventi ad oggetto l'osservanza di divieti di edificazione, quando siano informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, o di assicurare il libero deflusso delle acque che scorrono nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cass. Sez. Un. 3/04/2019, n. 9279), della impugnazione del diniego di rilascio della concessione per la costruzione di un fabbricato in un'area ritenuta esondabile (cfr. Cass., Sez. Un., 17/04/2009, n. 9149) e del diniego opposto dall'autorità comunale al rilascio della concessione in sanatoria relativa ad un immobile



Regione Siciliana e le aree sulle quali scorre sono pertanto ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato. Esso fa parte di un più ampio sistema idraulico, ricadente interamente all'interno del territorio comunale di Palermo, che comprende: - lo stesso canale Passo di Rigano - i suoi affluenti in sinistra idraulica Mortillaro, Celona e Borsellino (questi ultimi due confluiscono in un solo corso alla periferia orientale dell'abitato di Borgo Nuovo) - il canale Luparello che costituisce l'estensione del canale Passo di Rigano a monte della confluenza del Celona – Borsellino”. Non può sussistere, dunque, alcun dubbio, circa l'applicabilità dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ebbene, sui terreni con vincolo idrogeologico, qualsiasi lavoro che comporti una modifica del terreno deve essere sottoposto al vaglio dell'ente locale preposto, il quale in caso di esito favorevole, rilascia un nulla osta. Ciò appare elemento decisivo ai fini dell'accoglimento dell'appello, mancando nella specie che occupa il richiamato nulla osta, e non intendendo, il Collegio, decampare dal consolidato orientamento secondo cui (Consiglio di Stato , sez. IV , 23/07/2009 , n. 4663) “il divieto di costruzione di opere ad una determinata distanza dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96 lett. f), t.u. 25 luglio 1904 n. 523, è inderogabile e vale non solo per i corsi d'acqua superficiali, ma anche per le altre opere di bonificazione, tra le quali va certamente compresa anche la tombinatura che non può ritenersi opera definitiva, essendo possibile riportare in qualunque momento il corso d'acqua allo stato precedente e, conseguentemente, obbligatorio il rispetto delle distanze al fine di consentire uno spazio di manovra nel caso in cui sia necessario porre in essere attività di manutenzione delle condutture.”, il che implica che la tombinatura non comporta in alcun modo il venire meno dei vincoli. IV – Pertanto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.»

## DEMANIO E PATRIMONIO - ACQUE - INQUINAMENTO

TAR Calabria, Sezione I Catanzaro N.724 del 26/06/2013

**Sintesi: L'ordine di bonifica ex art. 244 D. Lgs. 152/2006 di un bacino fluviale non va indirizzato all'Agenzia del Demanio, in quanto proprietaria del bene, ma alla Regione o ad altro ente da essa delegato, in quanto l'art. 51 D. Lgs. 112/1998 ha trasferito alla Regioni le funzioni di gestione della risorsa idrica e la vigilanza sullo stato della medesima.**

**Sintesi: A fronte di specifiche competenze circa la gestione della risorsa idrica e la vigilanza sullo stato della medesima (art. 51 D. Lgs. 112/1998), la ricerca del soggetto pubblico responsabile del rischio di inquinamento delle acque – derivante da una cattiva manutenzione del sito o, comunque, da una non adeguata vigilanza sul suo corretto uso – non va orientata sul soggetto “proprietario” (Agenzia del Demanio), ma su quello che in effetti ne ha la gestione (Regione o altro ente da essa delegato), essendo incaricato sia di introitare i proventi sia di provvedere alle spese per le opere rientranti nell'ambito delle funzioni di propria spettanza**

Estratto: «Oggetto di impugnazione è l'ordinanza contingibile e urgente n. 31/2011, adottata dal Sindaco del Comune di Aiello Calabro, con cui è stato ingiunto all'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, di provvedere alla bonifica dell'area di demanio idrico sita in agro di Aiello Calabro denominata “Torrente Oliva”. Con un gruppo di censure, l'Agenzia del Demanio ha lamentato la violazione degli artt. 192 e 244 del d.lgs. n. 152/2006 e



l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordine di bonifica del sito nei suoi confronti, in quanto il sito da bonificare, costituito da un bacino fluviale, non è gestito né è di proprietà dell'Agenzia stessa, ricadendo nell'ambito del demanio idrico, la cui proprietà e gestione competono alla Regione ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 112/1998, che ha conferito appunto alle Regione e agli Enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "risorse idriche e difesa del suolo", nonché di "tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti". La controversia in oggetto pone, pertanto, il problema di stabilire la sussistenza o meno in capo all'Agenzia del Demanio dell'obbligo di provvedere – in qualità di proprietario – alla bonifica dell'area di demanio idrico sita in agro di Aiello Calabro denominata "Torrente Oliva". Osserva, in proposito, il Collegio che il soggetto pubblico competente alla manutenzione e vigilanza dell'area di demanio idrico sita in agro di Aiello Calabro denominata "Torrente Oliva" non può essere individuato nell'Agenzia del Demanio, filiale di Catanzaro, poiché, trattandosi di demanio idrico, le funzioni della relativa gestione sono state trasferite dal d. lgs. n. 112/1998 dallo Stato alle Regioni e da queste comunemente delegate agli Enti locali, come nel caso della Regione Calabria che, con la legge regionale n. 34/2002, ha espressamente attribuito alle Province le funzioni amministrative di polizia idraulica, nonché la gestione e la vigilanza sul demanio idrico, oltre che il rilascio delle relative concessioni ed incameramento dei canoni (art. 88). In tal caso, quindi, a fronte di specifiche competenze circa la gestione della risorsa idrica e la vigilanza sullo stato della medesima, la ricerca del soggetto pubblico responsabile del rischio di inquinamento delle acque – derivante da una cattiva manutenzione del sito o, comunque, da una non adeguata vigilanza sul suo corretto uso – non va orientata sul soggetto "proprietario", ma su quello che in effetti ne ha la gestione, essendo incaricato sia di introitare i proventi sia di provvedere alle spese per le opere rientranti nell'ambito delle funzioni di propria spettanza (Tar Toscana, n. 3222 del 2006). Nel caso di specie, quindi, una volta posto fuori discussione che non è stato identificato il responsabile dell'evento di inquinamento, il soggetto pubblico eventualmente tenuto a provvedere alla bonifica andava individuato o nella Regione Calabria, ai sensi del trasferimento di funzioni realizzato dal d.lgs. n. 112/1998, oppure, ai sensi della legge regionale n. 34/2002, nella Provincia. Sono allora condivisibili le censure di violazione degli artt. 192 e 244 del d.lgs. n. 152/2006, nonché di mancanza dei presupposti per l'emissione dell'ordine di bonifica del sito nei confronti dell'Agenzia del Demanio. Ritiene pertanto il Collegio che, assorbiti gli altri motivi di ricorso, questo vada accolto e il provvedimento gravato annullato.»

Corte di Cassazione, Sezione II civile N.12218 del 30/05/2014

**Sintesi: In tema di illecito amministrativo per scarico idrico inquinante, la normativa di cui alla L. 11 maggio 1999, n. 152 mira a distinguere tra scarico ed immissione occasionale, ma non impone la presenza di una tubazione, che recapiti lo scarico, in quanto è sufficiente una condotta, cioè qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue.**

Estratto: «3.2) Per scarico deve infatti intendersi, D.Lgs. n. 152 del 1999, ex art. 2 qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. È stato peraltro precisato in proposito - e giova ricordare - che la normativa di cui alla L. 11 maggio 1999, n. 152 mira a distinguere tra scarico ed immissione occasionale, ma

non impone la presenza di una tubazione, che recapiti lo scarico, in quanto è sufficiente una condotta, cioè qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue (Cass. pen. 1774/00, Scaramozza; 22034/03, Zanderigo). »

Corte di Cassazione, Sezione III penale N.16623 del 21/04/2015

**Sintesi: A norma dell'art. 185, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 152 del 2006, la disciplina delle acque è applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. In tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti.**

Estratto: «6. I rapporti tra la normativa sulla tutela delle acque e quella in tema di rifiuti sono stati più volte presi in considerazione dalla giurisprudenza di questa Corte, anche sotto la vigenza di disposizioni ormai abrogate (ivi compresa quella erroneamente menzionata nella contestazione) giungendo, per quel che concerne le disposizioni attualmente in vigore, a conclusioni univoche. Con il D.Lgs. n. 4 del 2008 è stato infatti delimitato in modo ancor più netto il confine tra scarichi e rifiuti, ripristinando, in sostanza, la situazione antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006. L'attuale disciplina esclude invero, nell'art. 185, comma 2, lett. a), l'applicabilità della normativa sui rifiuti per "le acque di scarico", a condizione che siano disciplinate da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento. Per la nozione di scarico, l'art. 183, lettera hh) rinvia all'art. 74, comma 1, lett. ff), il quale definisce, appunto, lo scarico come "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114". 7. Ne consegue che la disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. In tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti (cfr., tra le più recenti, Sez. 3, n. 45340 del 19/10/2011, Pananti, Rv. 251335; Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2010, Chianura, Rv. 247627; Sez. 3, n. 35138 del 18/6/2009, Bastone, Rv. 244783). »

Corte di Cassazione, Sezione III penale N.16623 del 21/04/2015

**Sintesi: Il concetto giuridico di scarico presuppone che il collegamento tra insediamento e recapito finale sia stabile e predisposto proprio allo scopo di condurre i reflui dal luogo in cui vengono prodotti fino alla loro destinazione finale, senza interruzioni, ancorché determinate da casuali evenienze quali, ad esempio, la tracimazione da vasche di raccolta, che abbiano consentito ai reflui un ulteriore percorso.**

Estratto: «8. Dunque, se la condotta accertata corrisponde a quella descritta nell'ordinanza, la raccolta nelle vasche interrompeva la necessaria continuità tra il luogo in cui i reflui

come normativa speciale rispetto alla materia da esso regolata. In tal senso depone chiaramente la scelta della L. n. 166 del 2002 (art. 41, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) di delegare al Governo "l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica" e di racchiudere in un "codice" le disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, tenuto conto che il termine "codice" sottintende un testo normativo in grado di disciplinare compiutamente la materia, quale "corpo organico e sistematico comprensivo di tutte le norme pertinenti a un ramo del diritto".

3.6 Il principio secondo il quale l'attraversamento del demanio idrico gestito dalle Regioni, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 86 e 89, da parte di infrastrutture di comunicazione elettronica non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal D.Lgs. n. 259 del 2003 o da legge statale ad esso successiva si estende, per le ragioni sopra esposte, anche all'imposta regionale sulle concessioni relative agli stessi immobili. La Regione Lombardia ha del resto preso atto di siffatte conclusioni provvedendo ad annullare avvisi di accertamento relativi all'imposta sulle concessioni per l'occupazione di aree di demanio idrico per gli anni successivi a quelli per cui è causa (2010-2012) emessi nei confronti di Telecom Italia spa per un importo complessivo di Euro 143.3655,43.»

## **DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CANONE - DEMANIO IDRICO - SOVRACANONE**

Corte di Cassazione, Sezione V tributaria N.18384 del 18/09/2015

**Sintesi: Pun non sussistendo una definizione a livello normativo del sovracanone di pompaggio, l'evoluzione delle discipline susseguite nel tempo ne mantiene comunque il presupposto legato all'effettiva utilizzazione del corso d'acqua pubblico e alla previsione di una sorta d'indennizzo per gli Enti locali in conseguenza della perdita di naturalità dell'ambiente acquatico nei tratti sottesi dalle derivazioni e per gli impatti prodotti a livello paesaggistico e ambientale conseguiti alla realizzazione delle opere, arrivando da ultimo al D.L. 29 agosto 2003, n. 239, art. 1 quinquies, comma 4, convertito nella L. n. 290 del 2003, che ha reso direttamente applicabili ai sovracanoni di pompaggio i criteri di ripartizione relativi ai sovracanoni ordinari.**

Estratto: «8.5. In realtà non si rinviene una definizione a livello normativo del sovracanone di pompaggio. Il sovracanone, in generale, come prestazione patrimoniale di natura aggiuntiva, dal punto di vista storico, risulta introdotto nel 1953, nel quadro della previsione dell'istituzione dei bacini imbriferi montani, della L. n. 959 del 1953, ex art. 1, che, al comma 8, prevedeva l'istituzione di detto sovracanone a carico dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice, che compensasse gli enti interessati in misura più incisiva di quanto non si fosse rivelata l'originaria previsione del succitato R.D. n. 1775 del 1933, art. 52, che stabiliva, nelle concessioni di grandi derivazioni per produzioni di energia, la facoltà di riserva, ad uso esclusivo dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, di una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione. Detto intervento normativo, al quale seguì, per effetto della L. n. 1377 del 1956, art. 1, la sostituzione del R.D. n. 1755 del 1933, art. 53, si muoveva, quindi, lungo due direttrici, che prevedevano, da un lato, la monetizzazione

dei diritti in favore dei Comuni rivieraschi e delle Province, trasformando la riserva di energia stabilita a vantaggio di questi Enti nell'obbligo di pagamento di una cifra stabilita per ogni kW di potenza nominale media annua concessa, dall'altro l'estensione dei benefici ad un'area maggiore di quella costituita dai soli Comuni rivieraschi, attraverso la perimetrazione di ampi bacini corrispondenti al bacino imbrifero montano (BIM). Nell'uno e nell'altro senso non sembra venir meno il comune presupposto legato all'effettiva utilizzazione del corso d'acqua pubblico. L'acqua, nel caso di specie, viene prelevata per pompaggio ed accumulata in vasca di raccolta, nella fattispecie ubicata nel territorio del Comune di Edolo, per essere destinata ad essere utilizzata nei periodi di massima richiesta di energia elettrica. Inoltre non può mancarsi di evidenziare la finalità, legata alla previsione di siffatto onere aggiuntivo, di prevedere una sorta d'indennizzo per gli Enti locali in conseguenza della perdita di naturalità dell'ambiente acquatico nei tratti sottesi dalle derivazioni e per gli impatti prodotti a livello paesaggistico e ambientale conseguiti alla realizzazione delle opere. Quanto al primo aspetto, esso è evidenziato anche in talune recenti pronunce di questa Corte, sia pure non direttamente riferibili al sovracanoone di pompaggio, ma comunque rese in tema di concessioni di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche (cfr. Cass. civ. sez. unite 2 dicembre 2009, n. 25231; Cass. civ. sez. unite 9 febbraio 2011, n. 3162), laddove il secondo profilo non pare avere costituito oggetto specifico di disamina. Entrambe le prospettive non paiono scalfite dai successivi interventi normativi in materia, susseguitisi, a partire dalla L. 30 aprile 1999, n. 136, art. 28, comma 4, che ha esteso con determinate modalità, agli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, i sovracanooni previsti della L. n. 925 del 1980, artt. 1 e 2, in relazione alla L. n. 959 del 1953, art. 1, comma 8, disciplinandone la quantificazione, più volte di seguito modificata (L. n. 388 del 2000, art. 28, commi 8, 9 e 10) o in ordine ai criteri di riparto tra gli Enti interessati (della citata L. n. 925 del 1980, artt. 1 e 2 cpv.). Pur non essendo applicabile, sul piano cronologico alla presente controversia, va segnalato, comunque, come punto d'arrivo dell'assimilazione dei sovracanooni di pompaggio ai sovracanooni ordinali, del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, art. 1 quinquies, comma 4, convertito con modificazioni, nella L. n. 290 del 2003, che, abrogando la L. n. 388 del 2000, art. 28, comma 9, ha reso direttamente applicabili ai sovracanooni di pompaggio i criteri di ripartizione relativi ai sovracanooni ordinari, le cui basi di calcolo sono state da ultimo aggiornate con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 15, comma 6, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122. »

Corte di Cassazione, Sezioni Unite N.15383 del 06/06/2019

**Sintesi: Con la L. n. 133 del 1999, art. 28, comma 4, il legislatore non ha istituito un nuovo e ulteriore sovracanoone a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche, rispetto a quelli (BIM e per comuni rivieraschi) già esistenti, ma ha stabilito, a carico degli impianti di pompaggio, una maggiorazione dei sovracanooni previsti dal R.D. n. 1775 del 1933, artt. 52 e 53.**

**Sintesi: Dalla ratio dei sovracanooni di cui all'art. 53 R.D. n. 1775 del 1933 e dalla natura prettamente discrezionale della concreta istituzione dei predetti sovracanooni e della loro ripartizione tra i diversi comuni destinatari, che devono avvenire solo dopo un'attenta ed approfondita valutazione, da parte dell'autorità competente, di una pluralità di elementi diversi, deriva la necessità dell'istituzione del sovracanoone con atto ministeriale (ora della regione) o di un accordo con la partecipazione di tutti i comuni e province beneficiarie.**

Estratto: «2.2. Osserva il Collegio che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nella sentenza impugnata, ha correttamente delineato il quadro normativo di riferimento, precisando che, con la L. n. 133 del 1999, art. 28, comma 4, il legislatore non ha istituito un nuovo e ulteriore sovracanone a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche, rispetto a quelli (BIM e per comuni rivieraschi) già esistenti, ma ha stabilito, a carico degli impianti di pompaggio una maggiorazione dei sovracanoni previsti dal R.D. n. 1775 del 1933, artt. 52 e 52, evidenziando che la norma di cui al richiamato art. 28 ha eliminato l'esenzione di cui gli impianti in parola godevano e ha stabilito le peculiari modalità di calcolo. Quel Tribunale ha pure precisato che la pretesa del Comune di Edolo, nella specie, relativa all'impianto idroelettrico di accumulo per pompaggio, pertanto, "riguarda soltanto un incremento dell'importo del sovracanone per comuni rivieraschi ex art. 53 già eventualmente gravante su Enel Produzione spa in relazione all'impianto idroelettrico ed alla grande derivazione d'acqua pubblica in questione". A tale conclusione il predetto Tribunale è pervenuto all'esito di una corretta esegesi dell'art. 28 dall'ultimo citato, fondata su ragioni di ordine letterale e sulla ratio di detta norma, nonché alla luce del tenore della L. n. 388 del 2000, della natura interpretativa della norma di abrogazione della L. n. 388 del 2000, art. 28, commi 9 e 10 (D.L. n. 239 del 2003, art. 1-quinquies, comma 4, convertito, con modificazioni, in L. n. 290 del 2003) e della "lettura" data dall'Agenzia del Demanio con nota del 15 febbraio 2007 in relazione al canone aggiuntivo unico previsto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 486, (comma poi dichiarato incostituzionale con sentenza della Consulta n. 1 del 2008), assunta quale elemento a conforto dell'interpretazione seguita. E di tanto il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha fornito ampia motivazione e ha pure esplicitato le ragioni dell'inesattezza delle tesi dell'attuale ricorrente, pur ritenute interessanti e meritevoli di attenzione. Dalle considerazioni relative alla ratio dei sovracanoni di cui all'art. 53, estesamente riportate nella sentenza impugnata, e dalla ritenuta natura prettamente discrezionale della concreta istituzione dei predetti sovracanoni e della loro ripartizione tra i diversi comuni destinatari, che devono avvenire solo dopo un'attenta ed approfondita valutazione, da parte dell'autorità competente, di una pluralità di elementi diversi, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha pure correttamente desunto la necessità dell'istituzione del sovracanone con atto ministeriale (ora della regione) o di un accordo con la partecipazione di tutti i comuni e province beneficiarie. Il predetto Tribunale ha ritenuto anche possibile che il nuovo vaso realizzato nei pressi del Comune di Edolo abbia potuto provocare a tale ente conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle esistenti precedentemente ed a quelle subite dagli altri comuni rivieraschi destinatari del sovracanone ex art. 53, ma ha evidenziato che a tale situazione avrebbe dovuto farsi fronte sollecitando un nuovo provvedimento ministeriale (o regionale) di ripartizione del sovracanone ex art. 53 o un nuovo accordo tra tutti i comuni interessati e la Provincia di Brescia, ratificato dall'autorità competente, mentre nella specie il Comune ricorrente avrebbe raggiunto con il solo Comune di Sonico un accordo, pertanto, inefficace (v. sentenza impugnata p. 24). »

TAR Piemonte, Sezione I N.385 del 15/06/2020

**Sintesi: Tutti gli interessi coinvolti nel riparto del sovracanone, quello generale e quelli singoli dei Comuni e dei Consorzi istituiti per le acque pubbliche, nonché, con essi, la potestà che deve governarli, hanno diretto e immediato collegamento con la disciplina delle acque pubbliche.**

Estratto: «Rilevato, in tal senso: che deve essere condivisa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Consorzio; che oggetto d'impugnazione è la delibera del 16 dicembre 2019 n. 12, relativa alle modalità di riparto dei sovracanonici tra le tre sezioni del Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea Canavesana, fino al 30 giugno 2020; che la delibera ha un collegamento diretto ed immediato con la disciplina delle acque pubbliche e con il buon regime delle stesse e, in quanto tale, la sua impugnativa, ai sensi dell'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; che è stato deciso, con riguardo a controversia del tutto analoga a quella in esame, che: "(...) Tutti gli interessi coinvolti nel riparto del sovracanone, quello generale e quelli singoli dei Comuni e dei Consorzi, nonché, con essi, la potestà che deve governarli, hanno diretto e immediato collegamento con la disciplina delle acque pubbliche (...) Il parametro dei 'danni da essi subiti in conseguenza della derivazione' ha attinenza alla materia delle acque pubbliche, precisamente, a quella delle opere di qualunque natura e, in generale, degli usi, atti o fatti che possono avere relazione col buon regime delle acque pubbliche (...) L'impugnazione proposta da un Comune o da un Consorzio di Comuni avverso il decreto ministeriale di ripartizione del sovracanone dovuto dai concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche, secondo la previsione dell'art. 1, tredicesimo comma, della legge 27 dicembre 1953 n. 959 spetta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143, lett. b), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, atteso che coinvolge preminenti interessi generali, nonché gli interessi di detti enti (protetti indirettamente), in materia strettamente inerente alla disciplina delle acque pubbliche" (Cass. Civ., sez. un., sent. n. 1542 del 1989); che l'art. 133, primo comma, cod. proc. amm. fa tuttora salva la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella materie ad esso devolute; che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode di copertura costituzionale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Corte Cost., sent. n. 243 del 2014 ed i precedenti ivi richiamati); Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con l'avvertimento che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, cod. proc. amm., gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conserveranno ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa verrà riproposta dinanzi al Tribunale competente; »

## **DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE DI DEMANIO IDRICO**

Corte di Cassazione, Sezioni Unite N.20699 del 10/09/2013

**Sintesi: L'art. 12-bis R.D. 1775/1933 subordina l'utilizzo delle acque pubbliche da parte dei privati al rilascio di un provvedimento concessorio, ai fini della cui adozione occorre farsi carico non solo dei profili quantitativi ma anche di quelli qualitativi della risorsa idrica, in un'ottica di equo temperamento tra la necessità di garantire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e la tutela e la conservazione dell'ambiente e, in particolare, dei corpi idrici.**

Estratto: «4. - Con il terzo motivo di ricorso, Chiara Energia deduce violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 121, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 5 e violazione del Piano Tutela Acque della Regione Emilia Romagna, in relazione all'art.



**Sintesi: È giustificata per ragioni di ordine pubblico e sanitario l'adozione di un provvedimento pubblicistico quale l'ordinanza contingibile e urgente che incide sull'attività imprenditoriale del gestore del servizio idrico e sui rapporti contrattuali di utenza, dandosi adeguatamente conto della gravità della situazione che giustifica un siffatto intervento, e irrilevanti rimanendo le clausole del regolamento di utenza, su cui incide ab externo per ragioni pubbliche, l'ordinanza comunale.**

Estratto: «5.4. L'appello della s.p.a. Girgenti Acque va respinto nella parte in cui è teso a contestare l'esistenza in concreto dei presupposti per l'assunzione dell'ordinanza contingibile e urgente emessa nel caso specifico. Invero, come nella vicenda relativa all'ordinanza analoga emessa dal Comune di Grotte oggetto della citata decisione n. 912/2020, anche nel presente caso che riguarda il Comune di Montallegro risulta un numero consistente di utenze morose di cui era minacciato il distacco, e in particolare a fronte di 1187 utenze attive, si prevede il distacco di 83 utenze morose, sicché vi è la prova dei problemi di ordine sanitario e anche di ordine pubblico che sarebbero derivati dal distacco. Si giustifica, per le ragioni di ordine pubblico e sanitario, l'adozione di un provvedimento pubblicistico che incide sull'attività imprenditoriale del gestore del servizio idrico e sui rapporti contrattuali di utenza, dandosi adeguatamente conto della gravità della situazione che giustifica un siffatto intervento, e irrilevanti rimanendo le clausole del regolamento di utenza, su cui incide ab externo per ragioni pubbliche, l'ordinanza comunale. 5.5. L'appello va invece accolto laddove lamenta che il divieto di distacco intimato dall'ordinanza sindacale, per il fatto di non recare un termine finale di efficacia, ma di atteggiarsi quale disposizione destinata a vigere a tempo indeterminato, si pone in contraddizione con il criterio di temporaneità, che costituisce parte integrante del requisito legale della contingibilità. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, condizioni di legittimità per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e altresì, appunto, la provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del relativo provvedimento (Cons. St., V, 12.6.2017 n. 2799; 5.6.2017 n. 2676; 21.2.2017 n. 774; 26.7.2016 n. 3369). Lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può invero essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, che deve essere perseguito, invece, mediante le procedure ordinarie e nel rispetto dei diritti garantiti dall'ordinamento (Cons. St., V, 13.3.2002 n. 1490). »

## **VINCOLI ED EDIFICABILITÀ - EDIFICABILITÀ - VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ - IDROGEOLOGICO**

TAR Molise N.274 del 22/06/2012

**Sintesi: L'aspettativa dei proprietari di ottenere una classificazione edificatoria dei loro suoli incontra un ostacolo insormontabile nella sussistenza di vincoli preventivi inderogabili d'inedificabilità che trovano ragione nelle caratteristiche idrogeologiche dei terreni.**

Estratto: «III – I ricorrenti contestano la zonizzazione in PS/1 (Parco del Carpino) dei terreni di loro proprietà, rilevando presunti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Essi muovono dall'erroneo presupposto che sui terreni in argomento, originariamente destinati a verde attrezzato (F2) e zona di rispetto ferroviario, sia stata effettuata una nuova classificazione, reiterandosi un vincolo preordinato all'esproprio. In realtà l'area «de qua» non è stata gravata da alcun vincolo d'inedificabilità e i fondi di proprietà dei ricorrenti restano dotati, anche dopo la riqualificazione urbanistica, di indici fondiari e parametri urbanistici che consentirebbero la realizzazione di interventi d'iniziativa privata. Nella zona in parola sono, infatti, previste le destinazioni F/16 (parco territoriale, con attrezzature sociali e culturali, impianti sportivi, attività ricettive e di ristoro), F/13 (impianti tecnologici speciali), F/14 (attrezzature e impianti a servizio del traffico), con un'evidente utilizzabilità da parte dei privati. Quello gravante sui detti suoli, invero, è un vincolo di destinazione, di tipo conformativo, che non svuota in modo incisivo il diritto di proprietà dei ricorrenti (cfr.: Cons. Stato IV, 19.9.2011 n. 5271), anche se – in effetti – sussiste nella specie uno speciale vincolo d'inedificabilità, giustificato in ragione delle caratteristiche idrogeologiche dei terreni, rientranti nella zona TS3 (aree con terreno scadente) e nella zona TP/1 (aree con terreno pessimo), come si evince dagli elaborati geologici posti a corredo del vigente P.R.G., approvato dalla Regione Molise. Ne consegue che l'aspettativa dei ricorrenti di ottenere una classificazione edificatoria dei loro suoli (come zona B3.2) incontra un ostacolo insormontabile nel fatto che l'area in questione è limitrofa alla località Tuorio, interessata da fenomeni franosi a rischio molto elevato (R/4), per i quali anche il Piano stralcio dell'Autorità di bacino prevede vincoli preventivi inderogabili.»

Corte di Cassazione, Sezione I civile N.15090 del 10/09/2012

**Sintesi: La posizione di vincolo conformativo d'inedificabilità per rispetto del rischio idrogeologico è del tutto conforme ai principi della legislazione nazionale.**

Estratto: «È palese e manifesta ad avviso del Collegio l'infondatezza della questione: infatti si sospetta della legittimità della norma che dichiara la inedificabilità delle aree in quella condizione particolare per contrasto con imprecisati principi di riforma posti dalla legislazione nazionale, nel mentre la posizione di vincolo conformativo di inedificabilità per rispetto del rischio idrogeologico è, ad avviso del Collegio, del tutto conforme ai principi della legislazione nazionale.»

Corte di Cassazione, Sezione I civile N.1165 del 17/01/2013

**Sintesi: Della presenza, in un piano di bacino, di impedimenti ovvero di vincoli in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, deve tenersi conto ai sensi dell'art. 37 comma 3 DPR 327/2001, ai fini dell'acquetamento della insussistente di possibilità legali di edificazione.**

Estratto: «Con riguardo ai dedotti vincoli concernenti le aree, appartenenti ad alcuni attori, soggette a frane e dissesto idrogeologico e quelle poste nella fascia fluviale "C", la corte di merito ha omesso di motivare sulla eventuale rilevanza del vincolo di inedificabilità insistente sulle "aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei



terreni o incombenti o potenziali pericoli" (art. 13, comma 3, lett. b, della legge regionale citata). In particolare, quanto al vincolo di fascia fluviale, la corte territoriale, limitandosi a considerare sufficiente l'integrazione dei livelli di sicurezza ai fini dell'edificazione, ha omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto implicitamente irrilevanti "gli impedimenti all'edificabilità segnalati dal consulente di parte convenuta e derivanti da delibera dell'autorità di bacino del fiume Po"; né ha indagato sulla presenza nel piano di bacino (che ha valore di piano territoriale di settore per la corretta utilizzazione delle acque fluviali, ai sensi della L. n. 183 del 1989 art. 17, e segg., e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 65, e segg.; v. anche la L.R. n. 28 del 1977, art. 15) di detti impedimenti ovvero di vincoli in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici; la corte ha quindi omesso di considerare che "non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino ... ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata" (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 3). »

TAR Marche N.495 del 19/06/2021

**Sintesi: Il vincolo di tutela idrogeologica introdotto dal PAI è un vincolo relativo ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/1985.**

Estratto: «5.2. Rispetto alle ulteriori censure sollevate va ulteriormente precisato che: - è pacifico che la perimetrazione del vigente PAI individua l'area dove ricadono gli interventi in questione come a rischio elevato o molto elevato (R4); - l'Autorità di Bacino, con parere in allegato alla nota 123031 del 12 giugno 2007 (non impugnato in questa sede) si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, sulla proposta di mitigazione del rischio avanzata dal Comune ai sensi dell'art. 23, comma 2, delle NTA del PAI, da attuarsi mediante il Piano di recupero di iniziativa pubblica in località Rocca Priora previsto dal vigente PRG, ritenendola conforme al regime vincolistico imposto dal medesimo PAI; - ciò posto, non rileva il fatto che il PAI sia sopravvenuto e alla realizzazione degli immobili da condonare e all'istanza di condono; per principio giurisprudenziale pacifico, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, "lo scrutinio sulla sanabilità dell'illecito edilizio, sia in sede di sanatoria edilizia ordinaria che in sede di sanatoria edilizia straordinaria, va condotto avendo a riferimento la normativa vigente al momento in cui detta valutazione viene svolta dall'Amministrazione, ivi compresa la sopravvenuta (rispetto all'epoca di realizzazione del cespite in assenza di titolo) del regime vincolistico; il principio appena enunciato è stato affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ed è ormai consolidato: "ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, il parere - previsto dall'art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 - dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, è necessario con riferimento all'esistenza del vincolo nel momento in cui deve essere valutata la domanda di condono; tale obbligo sussiste quindi anche per le opere eseguite prima che il vincolo sia stato apposto" (Cons. Stato, ad. plen., 22/07/1999 n. 20)" (cfr. TAR Campania Napoli, sez. IV, 4 dicembre 2020, n. 5802; in senso conforme, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 1° ottobre 2020, n. 1534; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 10 settembre 2020, n. 566; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 marzo

trasferiti alla Regione escluderebbe la responsabilità della medesima per danni causati dall'omessa manutenzione. Tale tesi, infatti, è stata più volte disconosciuta dal giudice speciale in materia di Acque pubbliche sia in primo che in secondo grado (a riguardo, Ufficio legislativo e legale della Regione con la nota n. 15865 del 25 maggio 2012, come richiamata dalla circolare 4 aprile 2017 recante "Individuazione delle competenze degli uffici del Genio civile dell'Isola in materia di corsi d'acqua e demanio idrico fluviale. Atto di indirizzo" in G.U. n. 16, parte I, del 21 aprile 2017). Relativamente a quanto sin qui rilevato, assume importanza, ai fini della decisione quanto affermato dall'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia 4 – Demanio idrico fluviale e polizia idraulica, con nota prot. 4930 del 31 marzo 2021, come di seguito si riporta: "Il Canale Passo di Rigano è inserito al n. 161 dell'Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche della Provincia di Palermo, non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana e le aree sulle quali scorre sono pertanto ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato. Esso fa parte di un più ampio sistema idraulico, ricadente interamente all'interno del territorio comunale di Palermo, che comprende: - lo stesso canale Passo di Rigano - i suoi affluenti in sinistra idraulica Mortillaro, Celona e Borsellino (questi ultimi due confluiscono in un solo corso alla periferia orientale dell'abitato di Borgo Nuovo) - il canale Luparello che costituisce l'estensione del canale Passo di Rigano a monte della confluenza del Celona – Borsellino". Non può sussistere, dunque, alcun dubbio, circa l'applicabilità dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ebbene, sui terreni con vincolo idrogeologico, qualsiasi lavoro che comporti una modifica del terreno deve essere sottoposto al vaglio dell'ente locale preposto, il quale in caso di esito favorevole, rilascia un nulla osta. Ciò appare elemento decisivo ai fini dell'accoglimento dell'appello, mancando nella specie che occupa il richiamato nulla osta, e non intendendo, il Collegio, decampare dal consolidato orientamento secondo cui (Consiglio di Stato, sez. IV, 23/07/2009, n. 4663) "il divieto di costruzione di opere ad una determinata distanza dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96 lett. f), t.u. 25 luglio 1904 n. 523, è inderogabile e vale non solo per i corsi d'acqua superficiali, ma anche per le altre opere di bonificazione, tra le quali va certamente compresa anche la tombinatura che non può ritenersi opera definitiva, essendo possibile riportare in qualunque momento il corso d'acqua allo stato precedente e, conseguentemente, obbligatorio il rispetto delle distanze al fine di consentire uno spazio di manovra nel caso in cui sia necessario porre in essere attività di manutenzione delle condutture.", il che implica che la tombinatura non comporta in alcun modo il venire meno dei vincoli. IV – Pertanto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.»

## **VINCOLI ED EDIFICABILITÀ - VINCOLI URBANISTICI E LEGALI - FASCE DI RISPETTO - TIPOLOGIE - FALDA ACQUIFERA**

TAR Toscana, Sezione II N.793 del 23/04/2012

**Sintesi: L'art. 94 D. Lgs. 152/2006, nel vietare nella zona di rispetto il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione, prescinde dall'accertamento di un nesso di causalità tra l'inquinamento delle acque e la stabulazione del bestiame.**

**Sintesi: L'art. 94 D. Lgs. 152/2006 si applica anche qualora il pozzo tutelato dalla fascia di rispetto abbia natura privata e anche se gli animali abbiano destinazione diversa dall'agricoltura o siano allevati per scopi diversi da quelli alimentari.**

Estratto: «Con il secondo motivo i ricorrenti assumono che non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione del divieto imposto con l'atto impugnato in quanto il pozzo non sarebbe destinato ad uso umano e l'inquinamento rilevato nella falda non sarebbe attribuibile alla stabulazione del cavallo. La tesi non può essere condivisa. Come risulta inequivocabilmente dalla documentazione versata in giudizio dal Comune (doc. n. 15), il pozzo realizzato a servizio dell'abitazione della famiglia Stoppielli, è destinato, in assenza di altre fonti di approvvigionamento idrico, al consumo domestico, e quindi anche ad uso potabile. L'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che "Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano...La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata...In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:...n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione...". Ne discende che, a prescindere dal nesso di causalità (che i ricorrenti ritengono non provato) tra l'inquinamento delle acque captate dal pozzo in parola e la stabulazione del cavallo, la norma sopra riportata, per evidenti finalità di prevenzione, impone che, ai fini del mantenimento di adeguate caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, sia salvaguardata una zona di rispetto nelle adiacenze del pozzo nelle quali non può essere consentito il pascolo di animali. Né può obiettarsi, da parte dei ricorrenti, che l'animale di loro proprietà abbia già a disposizione un'area di pascolo anche superiore ai 5.000 mq imposti dall'ordinanza comunale, giacché in tal caso i medesimi non avrebbero alcun motivo di dolersi di quanto imposto loro dall'Amministrazione. In ogni caso la tesi di parte è smentita dagli accertamenti eseguiti dai tecnici della USL n. 8 dalle cui verbalizzazioni emerge che il cavallo pascolava abitualmente in un'area di ca. 600 mq confinante con quella dei controinteressati Infondati sono anche il terzo e quarto motivo con cui si lamenta lo sviamento di potere posto in essere dall'Amministrazione in considerazione della natura privata del pozzo e della destinazione irrigua delle acque da esso derivate. In proposito è sufficiente richiamare quanto già esposto sull'utilizzo delle acque captate dal pozzo, nel mentre nessuna rilevanza può essere attribuita alla proprietà privata del pozzo stesso, atteso il chiaro tenore dell'art. 94 del codice dell'ambiente e delle finalità pubblicistiche di protezione della salute umane sottese al disposto normativo in parola. Da ultimo, non può essere condivisa la tesi, esposta con il quinto motivo, secondo cui l'art. 94 troverebbe applicazione solo nel pascolo di un complesso di animali destinati all'agricoltura o allevati a scopo alimentare. Non si rinviene, infatti, nella norma citata, alcuna attenuazione al divieto nel senso divisato dai ricorrenti, restando ammessa la stabulazione di uno o più capi di bestiame solo nell'ipotesi che non venga superato il limite dei "170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione", circostanza esclusa nella fattispecie dai rilievi eseguiti dalla USL.»

Consiglio di Stato, Sezione IV N.4693 del 24/09/2013

**Sintesi: Le zone di rispetto delle risorse idriche presentano un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione con conseguente divieto di realizzare all'interno delle medesime opere di fognatura o di pozzi neri.**

Estratto: «All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2012 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione. 2.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, confermandosi la sentenza impugnata. 2.1) Ai fini della delibazione del primo motivo di appello, col quale si censura la sentenza gravata per la parte in cui è stata disattesa la dedotta violazione dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, devono esaminarsi prioritariamente il secondo e terzo motivo d'appello, posto che, ove il diniego impugnato costituisse provvedimento vincolato, in relazione al contrasto dell'intervento edilizio con la normativa statale e/o di piano regolatore, è evidente che sarebbe comunque precluso l'annullamento in relazione alla previsione dell'art. 21 octies comma 2 prima parte della legge n. 241/1990, esso pure introdotto dall' art. 14, comma 1, della legge n. 15 del 2005. Secondo pacifica giurisprudenza amministrativa, infatti, la violazione formale dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nei procedimenti a iniziativa di parte, non può comportare l'annullamento del provvedimento finale allorché il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso (cfr. tra le tante, e solo più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2012, n. 6265 e 16 febbraio 2012, n. 823, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2548 e Sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 585. 2.2) Come anticipato nella narrativa in fatto, con la nota n. 10684 del 5 agosto 2004, in relazione alla prospettata realizzazione di due edifici residenziali sul suolo di cui alla particella n. 1190 del foglio n. 2 del nuovo catasto edilizio urbano -acquistato dalla "Marina 64" società semplice dalla società "Acque Potabili S.p.A.-, veniva rappresentato un primo motivo ostativo, costituito dalla circostanza che "...l'allacciamento dei fabbricati alla fognatura esistente è da considerarsi come ampliamento di tratto fognario non consentibile in fascia di rispetto del pozzo idropotabile". A seguito della presentazione di formale domanda di permesso di costruire, corredata da parere legale, con la nota n. 3465 del 21 marzo 2005, ribadito il predetto rilievo, venivano prospettati altri due profili ostativi nel senso che: - "...l'area ricade in classe IIIb2 del PRGC in salvaguardia dove viene indicato che nuovi interventi potranno essere realizzati solo a seguito di interventi di riassetto territoriale vedasi tav. 7 del PRGC e pag. 52 dell'allegato 4 alla deliberazione di C.C. 31 del 26.04.2004 in riferimento alla circolare 7/LAP..."; - "...l'intervento inoltre ricade in parte nella fascia di rispetto di mt. 10,00 dal canale irriguo confinante, così come indicato dalla Tav. 7 del PRGC in salvaguardia". 2.3) Orbene, il giudice amministrativo piemontese ha considerato assorbente il profilo ostativo costituito dalla classificazione urbanistica della zona come di classe IIIb2, con il vincolo strumentale temporaneo d'inedificabilità connesso all'esigenza della previa realizzazione di interventi di riassetto territoriale. Sotto questo aspetto, la società appellante sostiene, con il terzo motivo, sostanzialmente riprodotto del secondo motivo del ricorso in primo grado, che tale intervento di riassetto sarebbe già intervenuto e dovrebbe identificarsi con le opere approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 494 del 12 novembre 1996, relativa a lavori a difesa della sponda destra del torrente Sangone, e con quelle approvate con deliberazione di Giunta municipale n. 95 del 24 ottobre 2002, concernenti la realizzazione di una pista ciclabile lungo la medesima sponda. In replica il Comune di Bruino allega che i lavori di sistemazione della sponda dimostrerebbero solo che "...si sta lavorando per mettere in sicurezza il tratto spondale..." e che la esecuzione di una pista ciclabile, non assimilabile alla realizzazione di due

edifici, non dimostrerebbe affatto che siano superate le esigenze di tutela idrogeologica sottese alla previsione di interventi di riassetto, tanto più che la nota della Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, n. 2463/253 dei prot., pervenuta al Comune di Bruino il 24 maggio 2005, comproverebbe la persistenza di problemi di tutela connessi a erosioni e smottamenti lungo la sponda dell'alveo torrentizio, da risolvere con gli interventi nella stessa prospettati, senza che possa enfatizzarsi la distanza tra il tratto interessato dal sopralluogo e il sito specifico del prospettato intervento edilizio (memoria difensiva depositata l'8 novembre 2012, pag. 7). 2.4) Osserva il Collegio che, peraltro, da tale specifica problematica tecnica, afferente alla valutazione dell'esistenza e sufficienza di adeguati interventi di riassetto idrogeologico, tali da poter superare il vincolo strumentale temporaneo d'inedificabilità, può senz'altro prescindersi perché in chiave più generale e radicale all'esecuzione dell'intervento edilizio osta la normativa statale sia pur elitticamente richiamata con il rilievo dell'insistenza della localizzazione degli edifici, e dei relativi allacci fognari, nella fascia di rispetto del pozzo idropotabile. Sotto questo profilo, incontestato in punto di fatto, deve rammentarsi che già l'art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (recante "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183"), dopo aver indicato al comma 1 che le zone di rispetto "...sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione" (corsivi dell'estensore), al successivo comma 3 vietava nelle medesime "... l'insediamento di fognature e pozzi perdenti...", salve le misure possibili per l'allontanamento di quelle esistenti. L'art. 21 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"), come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (recante " Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"), ha bensì demandato alle Regioni di individuare le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee captate e destinate al consumo mediante impianto di acquedotto, consentendo di differenziare le zone di rispetto in "...zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa", e al comma 6, di disciplinare all'interno della zona di rispetto anche la localizzazione, tra le altre, di fognature (lettera a) e fognature ed edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione (lettera b). Tuttavia al successivo comma 7 l'art. 21 ha sancito, in modo inequivoco, che: " In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione" (corsivi dell'estensore), così riproponendo il limite già contenuto nell'art. 6 comma 1 del previgente d.P.R. n. 236/1988. Tali previsioni sono state trasfuse, in modo pressoché testuale (e salva l'assegnazione alle Regioni di un termine di centottanta giorni, chiaramente ordinatorio), nell'art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale", c.d. codice dell'ambiente), e segnatamente, quanto alla fascia di raggio di 200 ml. dal punto di captazione o derivazione.»

TAR Emilia Romagna, Sezione I Bologna N.145 del 07/02/2014

**Sintesi: È consentito l'insediamento di abitazioni in zone sottoposte a vincoli di tutela dei pozzi acquiferi, ferma restando la necessità di verificare, in sede esecutiva, che le modalità costruttive siano tali da evitare ogni pericolo di inquinamento delle falde acquifere.**

Estratto: «7. Va, infine, respinta la sesta e ultima censura con la quale il ricorrente evidenzia che la realizzazione dell'edificio, collocato nel raggio di 200 m. dai pozzi acquiferi, risulterebbe incompatibile con le previsioni di cui al d.p.r. 236 del 1988. Infatti, la sentenza della Corte d'Appello ammette l'insediamento di abitazioni nelle zone sottoposte a vincoli di tutela dei pozzi acquiferi, ferma restando la necessità di verificare, poi, in sede esecutiva se le modalità costruttive siano tali da evitare ogni pericolo di inquinamento della falda acquifera stessa. Infatti, la decisione della Corte d'Appello precisa che "soltanto le industrie insalubri di seconda classe a causa dell'utilizzo di solventi vernici pericolose per la salute umana costituiscono un'attività preclusa nella zona di rispetto". »

## **VINCOLI ED EDIFICABILITÀ - VINCOLI URBANISTICI E LEGALI - PARTICOLARI - IDROGEOLOGICO**

TAR Calabria, Sezione Reggio Calabria N.354 del 08/04/2015

**Sintesi: L'esistenza di un vincolo idrogeologico ad alto rischio determina per le attività che non possano essere ricondotte ad attività edilizia ma che comunque comportino uno spostamento del terreno o comunque lo svolgimento di attività di sistemazione dell'area l'obbligatoria presentazione di un progetto presso l'amministrazione competente all'approvazione.**

Estratto: «6. Il ricorso è infondato. 6.1 La difesa del ricorrente evidenzia la circostanza che le opere sono poste in esecuzione in una zona a destinazione agricola e che esse sono oggettivamente connesse e funzionali allo svolgimento di attività agricola. Secondo tale prospettiva, trattandosi di attività finalizzata alla realizzazione di terrazzamenti che servono a consentire il posizionamento delle viti, essi vanno inquadrati nella normativa urbanistica e paesaggistica che disciplina gli interventi in zona agricola, funzionali all'esercizio della agricoltura. In tal senso sarebbero pienamente rispettati gli articoli 6 del d.P.R. 380/2001, la L R urbanistica della Calabria, l'art. 72 delle NTA e l'art. 149 del dlgs 42/04. Il ricorrente fa altresì riferimento al giudicato penale che ha escluso la configurabilità nel caso di specie di reati urbanistici e contro il paesaggio, chiedendo che le conclusioni del giudice penale possano essere poste a fondamento dell'accoglimento del ricorso. Le doglianze del ricorrente, come sintetizzate, risultano infondate. 6.2 Anzitutto ritiene il Collegio che vada ribadita la autonomia delle risultanze del processo penale rispetto al giudizio amministrativo. La diversa natura dell'oggetto del processo (in un caso rappresentato dalla penale responsabilità dell'imputato e dall'altro nell'accertamento della legittimità dell'atto) può determinare, come in questo caso, che un medesimo fatto possa non qualificarsi come reato nei confronti di chi lo ha commesso ma, di contro, essere legittimamente posto a fondamento di un provvedimento inibitorio o repressivo da parte della pubblica amministrazione. Gli esiti del giudizio penale, peraltro, secondo una consolidata giurisprudenza dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, non sono opponibili alla pubblica amministrazione quando, come nel caso di specie, non vi sia stata da parte di quest'ultima costituzione di parte civile